



re Konfetti.

Il Direttore generale osserva che la questione relativa agli oneri derivanti all'Amministrazione dal nuovo trattamento di previdenza del personale non può essere separata dall'insieme delle disposizioni previste dal contratto collettivo del 1941. Infatti, se tali disposizioni dovessero essere applicate, per effetto dell'accordo sindacale del 27 novembre 1950, gli oneri per l'Amministrazione sarebbero automaticamente di più notevole entità. Il sistema proposto, con il quale verrebbe garantita al personale una rendita pari soltanto al 50% dello stipendio annuo, è stato studiato tenendo conto delle esigenze dell'Assenda nell'attuale fase di sviluppo e così evitando ogni retroattività nella costituzione delle riserve, che saranno, pertanto, gradualali, e consentendo, d'altra parte, l'accantonamento di un "Fondo oscillazioni" alimentato da una percentuale dei contributi previsti.

Il Dott. Amadei, rilevato che nello schema di accordo l'aliquota delle contribuzioni è determinata in misura fissa - salvo l'accennata eccezione, di carattere generale,